

REGOLAMENTO (CEE) N. 96/69 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1969
che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 85/69 ⁽²⁾ ;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 85/69, ai dati di cui la Commissione è

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1969.

ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 85/69, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1969.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
 S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 17. 1. 1969, pag. 21.

ALLEGATO

La 7^a rubrica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 85/69 e gli importi corrispondenti devono leggersi come segue :

Numero della nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione in u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02 A II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso :	
	— i paesi della zona B, C ed il Giappone — gli altri paesi terzi	23,00 20,00